

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **62/1985** (ECLI:IT:COST:1985:62)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **30/01/1985**; Decisione del **07/03/1985**

Deposito del **08/03/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10759**

Atti decisi:

N. 62

ORDINANZA 7 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 8 marzo 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 68 bis del 20 marzo 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1977 dal Giudice conciliatore di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Alia Giuseppe e s.p.a. PEM Diffusione libraria, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che in data 3-5 ottobre 1975, ad istanza della s.p.a. PEM Diffusione libraria era notificato in Palermo ad Alia Giuseppe un atto di precetto per il pagamento della somma di lire 47.225, senza che il creditore istante provvedesse ad indicare quanto prescritto nella prima parte del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ.;

che, in relazione a ciò, l'intimato proponeva opposizione avanti il Conciliatore di Palermo mediante notificazione nella cancelleria dello stesso giudice, a norma dell'ultima parte della disposizione sopra indicata;

che il giudice predetto sollevava questione di legittimità costituzionale della norma in esame, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sul rilievo che la forma di notificazione ivi prevista avrebbe leso il diritto di difesa del creditore, non essendo tenuto il cancelliere, presso cui l'opposizione era stata notificata, a darne notizia alla parte interessata.

Considerato che sulla proposta questione non incide la successiva legge 20 novembre 1982 n. 890 sulle notificazioni a mezzo posta, la quale nulla ha disposto in proposito;

che la questione stessa è manifestamente non fondata, in quanto la ricordata forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e quindi è a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce né rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa conseguenza di legge, ben può con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa;

che pertanto nessuna violazione dell'art. 24 Cost. può ravvisarsi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Giudice conciliatore di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.